

CIRCOLARE INFORMATIVA INVIATA A CURA DI

**STUDIO COLOMBO ALTAMURA POMETTO
COMMERCIALISTI**

NOVITÀ

3	SOGGETTI IRPEF	Principali novità del modello 730/2017
4	TUTTI I SOGGETTI	Modelli redditi SC, SP, PF e ENC, CNM, IRAP e studi di settore 2017 - Approvazione definitiva
4	TUTTI I SOGGETTI	Trasmissione dei dati al sistema TS - Proroga del termine
6	SOSTITUTI D'IMPOSTA	Approvazione del Modello 770/2017
7	TUTTI I SOGGETTI	Detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica - Modalità di pagamento
8	SOSTITUTI D'IMPOSTA	Approvazione del modello di certificazione unica 2017
9	TUTTI I SOGGETTI	Comunicazione dei dati degli oneri deducibili o detraibili per la precompilazione della dichiarazione - Modalità di invio telematico
11	IMPRESE	Cumulabilità del credito d'imposta ricerca e sviluppo con gli incentivi comunitari - Condizioni
12	PERSONE FISICHE	Decadenza dall'agevolazione prima casa
12	SOGGETTI NON RESIDENTI	Deposito in Italia - Condizioni per l'insussistenza di una stabile organizzazione
14	DATORI DI LAVORO	Adeguamento del flusso UNIFORMI alle novità in materia di CIG
15	LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI	Contribuzione volontaria 2017
17	LAVORATORI DOMESTICI	Importo dei contributi per i lavoratori domestici

IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

18	TUTTI I SOGGETTI	Presentazione telematica delle denunce di successione
----	------------------	---

PROCEDURE PRATICHE

19	SOGGETTI IVA	Dichiarazione annuale IVA 2017
----	--------------	--------------------------------

FISCALE

PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO 730/2017

Prov. Agenzia Entrate 16.1.2017 n. 10043

SOGGETTI IRPEF

Con il Prov. 16.1.2017 n. 10043, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2017, con le relative istruzioni.

NOVITÀ DEL MODELLO 730/2017

Fra le novità del modello si segnalano:

- la detrazione IRPEF del 19% sull'importo massimo detraibile di 750,00 euro dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave;
- la detrazione IRPEF del 19% dei canoni e dei relativi oneri accessori, oltre che del costo di acquisto dell'unità immobiliare riscattata, derivanti da contratti di locazione finanziaria stipulati per acquistare un immobile da destinare ad abitazione principale al ricorrere di determinate condizioni;
- la detrazione IRPEF/IRES del 65% per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti;
- il c.d. "bonus mobili per le giovani coppie", secondo cui è riconosciuta la detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili da parte delle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno tre anni, che hanno acquistato la propria abitazione principale;
- la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA pagata per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B;
- l'eliminazione della destinazione del 2 per mille dell'IRPEF in favore delle associazioni culturali.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

In relazione ai termini di presentazione e trasmissione telematica dei modelli 730/2017, inoltre, nei confronti dei contribuenti che, avvalendosi della dichiarazione precompilata, provvedono direttamente all'invio telematico, il termine di presentazione è stato differito al 24.7.2017 (il 23 è domenica). Se i modelli 730 sono invece presentati tramite il sostituto d'imposta, un CAF-dipendenti o un professionista abilitato a prestare assistenza fiscale, resta fermo il termine del 7.7.2017 per la presentazione della dichiarazione all'intermediario da parte del contribuente.

FISCALE

MODELLI REDDITI SC, SP, PF E ENC, CNM, IRAP E STUDI DI SETTORE 2017 - APPROVAZIONE DEFINITIVA

Prov. Agenzia Entrate 31.1.2017 nn. 22465, 22466,
22470, 22476, 22479, 22484 e 22485

TUTTI I SOGGETTI

L'Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché le versioni definitive dei modelli REDDITI PF, REDDITI SC, REDDITI SP, REDDITI ENC e i modelli CNM e IRAP per il periodo d'imposta 2016.

NOVITÀ DEI MODELLI

Per quanto riguarda gli studi di settore, tra le semplificazioni, si segnalano le modifiche al "quadro A - Personale addetto alle attività" dei diversi studi, per il quale sono state previste due strutture, una per le attività esercitate in forma di impresa, una per quelle in forma di lavoro autonomo. Nel quadro A, vanno altresì indicati i prestatori di lavoro accessorio remunerati tramite *voucher*.

Stante l'inserimento tra le cause di esclusione relative al "periodo di non normale svolgimento dell'attività" di quella relativa agli eventi sismici, i soggetti interessati dagli eventi sismici del 2016, se ricadenti nelle circostanze richiamate dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 30/2013, (§ 8), possono invocare la causa di esclusione dall'applicazione degli studi.

Infine, i nuovi modelli includono le informazioni sui correttivi crisi individuate sulla base della metodologia presentata alla Commissione degli esperti il 7.12.2016.

I modelli, che devono essere presentati dai contribuenti cui si applicano gli studi di settore, che, nel periodo d'imposta 2016, hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche nei diversi settori per le quali risultano approvati gli studi, vanno inviati in via telematica, unitamente alla dichiarazione annuale dei redditi.

FISCALE

TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA TS - PROROGA DEL TERMINE

DM 25.1.2017 e Prov. Agenzia Entrate 25.1.2017 n.
17731

Comunicato stampa 25.1.2017

TUTTI I SOGGETTI

Ai sensi dell'art. 2 del DM 25.1.2017 è prorogato al 9.2.2017 il termine per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (c.d. Sistema TS) dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, sostenute da parte delle persone fisiche nell'anno 2016.

Con il provv. Agenzia Entrate 17731/2017, sono stati conseguentemente prorogati i termini per l'opposizione e l'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate.

SOGGETTI INTERESSATI

La proroga al 9.2.2017 dell'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, adempimento istituito al fine di comunicare i dati necessari alla precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF), riguarda i seguenti soggetti:

- gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri e delle strutture indicate all'art. 3 co. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 (es. farmacie, ambulatori, strutture sanitarie accreditate con il SSN);
- le strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il SSN (introdotte dall'art. 1 co. 949 della L. 28.12.2015 n. 208);
- le ulteriori categorie di soggetti individuati dal DM 1.9.2016 (veterinari, psicologi, infermieri, ostetriche, parafarmacie, tecnici di radiologia medica e ottici).

TERMINE PER L'OPPOSIZIONE ALL'UTILIZZO DEI DATI

L'estensione del termine di invio dei dati ha, altresì, posticipato il termine per comunicare il rifiuto all'utilizzo da parte dell'Agenzia delle Entrate delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2016. In particolare, i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all'utilizzo dei dati afferenti le spese sanitarie sostenute nell'anno 2016, in relazione ad ogni singola voce, per l'elaborazione della dichiarazione precompilata:

- dal 10.2 al 9.3.2017;
- accedendo direttamente all'area autenticata del *sito web* del Sistema TS, tramite la tessera sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi oppure le credenziali Fisconline (rilasciate dall'Agenzia).

Al riguardo, si ricorda che, a differenza delle spese sanitarie, per le spese veterinarie non è prevista la possibilità di opporsi al loro trattamento.

ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

In conseguenza della proroga, a partire dal 10.3.2017, il Sistema TS metterà a disposizione dell'Amministrazione finanziaria:

- i dati afferenti le spese sanitarie e i relativi rimborsi, per i quali non è stata esercitata l'opposizione da parte degli assistiti;
- i dati relativi alle spese veterinarie.

Il maggior termine di invio dei dati, tuttavia, non dovrebbe impattare sul calendario della campagna dichiarativa 2017, che prevede la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate entro il 15.4.2017.

FISCALE

APPROVAZIONE DEL MODELLO 770/2017

Prov. Agenzia Entrate 16.1.2017 n. 10047

SOSTITUTI D'IMPOSTA

Con il provv. 16.1.2017 n. 10047, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la dichiarazione dei sostituti d'imposta, modello 770/2017, con le relative istruzioni di compilazione.

MODELLO 770/2017 "UNIFICATO"

La principale novità attiene al "riaccorpamento" in un unico modello dei precedenti modelli 770 "Semplificato" e "Ordinario". Tale novità deriva dai rapporti tra la dichiarazione dei sostituti d'imposta e l'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche, al fine della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (modelli 730 e REDDITI PF).

CONTENUTO DEL MODELLO

Il nuovo modello 770/2017 è quindi composto:

- dal frontespizio;
- dai "tradizionali" quadri del precedente modello Ordinario (SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ e SS);
- dai quadri relativi ai versamenti, alle compensazioni, ai pignoramenti presso terzi e alle ritenute sui bonifici (ST, SV, SX e SY), che ricomprendono i dati precedentemente suddivisi tra il modello Semplificato e quello Ordinario;
- dal nuovo quadro DI, in relazione alla nuova disciplina delle dichiarazioni integrative.

NUOVO QUADRO DI

A seguito delle modifiche, introdotte dall'art. 5 del DL 193/2016 (conv. L. 225/2016), in materia di dichiarazioni integrative, i contribuenti possono:

- presentare la dichiarazione integrativa "a favore" fino al termine di decadenza del potere di accertamento;
- compensare nel modello F24 il credito che ne deriva.

Il nuovo termine si rende applicabile anche alle dichiarazioni integrative di annualità pregresse per le quali non siano ancora spirati i termini di decadenza per l'accertamento.

Il nuovo quadro DI deve, pertanto, essere compilato dai sostituti d'imposta che hanno presentato nel 2016 una o più dichiarazioni integrative, oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (es. dichiarazione integrativa 770/2013 relativa al 2012, presentata nel 2016).

TERMINE DI PRESENTAZIONE

È stato confermato l'ordinario termine di presentazione del 31.7.2017, salvo eventuali proroghe che dovessero essere disposte con successivo DPCM.

FISCALE

DETRAZIONI PER LE SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ris. Agenzia Entrate 20.1.2017 n. 9

TUTTI I SOGGETTI

Con riferimento alla fruizione delle detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-*bis* del TUIR) o di riqualificazione energetica (art. 1 co. 344-347 della L. 27.12.2006 n. 296), la ris. Agenzia Entrate 20.1.2017 n. 9 ha chiarito che sono ammessi anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso i c.d. "Istituti di pagamento".

DEFINIZIONE DI "ISTITUTI DI PAGAMENTO"

Gli "Istituti di pagamento" sono stati introdotti nel DLgs. 1.9.93 n. 385 (Testo Unico Bancario) dal DLgs. 27.1.2010 n. 11.

In particolare, secondo l'art. 1 co. 2 lett. h-*sexies*) del TUB, si tratta dei soggetti diversi dalle banche, autorizzati dalla Banca d'Italia a prestare sul mercato servizi come la gestione di un conto, l'esecuzione di pagamenti tramite bonifico, l'emissione e ricarica di carte di pagamento e *money transfer*.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Per permettere ai contribuenti l'accesso alle citate agevolazioni fiscali, occorre, inoltre, che l'Istituto di pagamento assolva anche agli adempimenti stabiliti dal Prov. Agenzia delle Entrate 30.6.2010. Nello specifico, tali adempimenti attengono:

- all'obbligo di operare, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti per le suddette spese agevolabili, la ritenuta a titolo di acconto ex art. 25 del DL 31.5.2010 n. 78 (conv. L. 30.7.2010 n. 122) e di effettuare il relativo versamento;
- agli obblighi di certificazione e dichiarazione facenti capo al sostituto d'imposta.

ULTERIORI CONDIZIONI AI FINI DEL BENEFICIO

Ai fini del riconoscimento della detrazione, occorre, ulteriormente, la previa adesione dell'Istituto di pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria e l'utilizzo della procedura TRIF, poiché funzionale:

- sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell'applicazione della ritenuta;

- sia alla trasmissione all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti, ai sensi dell'art. 3 del DM 18.2.98 n. 41.

FISCALE

APPROVAZIONE DEL MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA 2017

Prov. Agenzia Entrate 16.1.2017 n. 10044

SOSTITUTI
D'IMPOSTA

Con il provv. 16.1.2017 n. 10044, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di Certificazione Unica 2017 (CU) e le relative istruzioni di compilazione.

Analogamente allo scorso anno, è stata confermata la suddivisione della Certificazione Unica 2017 in:

- un modello "ordinario";
- un modello "sintetico".

PRINCIPALI NOVITÀ

In merito al contenuto della Certificazione Unica 2017, nell'ambito dei dati fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, sono previste due nuove sezioni, riguardanti, rispettivamente:

- le somme erogate per premi di risultato, in relazione al sistema di tassazione agevolata introdotto dall'art. 1 co.182-189 della L. 28.12.2015 n. 208 (imposta sostitutiva del 10%);
- i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione, in applicazione dell'art. 51 co. 2 lett. f-bis) e f-ter) del TUIR (c.d. "welfare aziendale").

A partire da quest'anno, inoltre, nella CU 2017 è stata prevista:

- l'inclusione, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dei compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane (art. 1 co. 114 della L. 208/2015);
- l'introduzione dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, che concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del loro ammontare (art. 16 del DLgs. 147/2015).

TERMINE DI TRASMISSIONE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello "ordinario" di Certificazione Unica deve avvenire entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Le Certificazioni Uniche 2017, relative al 2016, devono, pertanto, essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il 7.3.2017.

TERMINE DI CONSEGNA AL CONTRIBUENTE

Per effetto dell'art. 7-*quater* co. 14-15 del DL 193/2016 (conv. L. 225/2016), a decorrere dalle certificazioni relative al 2016, il sostituto d'imposta deve consegnare la Certificazione Unica al contribuente-sostituito, utilizzando il modello "sintetico", entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (rispetto alla precedente scadenza del 28 febbraio).

Le Certificazioni Uniche 2017, relative al 2016, devono quindi essere consegnate al contribuente-sostituito entro il 31.3.2017.

FISCALE

COMUNICAZIONE DEI DATI DEGLI ONERI DEDUCIBILI O DETRAIBILI PER LA PRECOMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE - MODALITÀ DI INVIO TELEMATICO

Prov. Agenzia Entrate 27.1.2017 nn. 19949, 19969

TUTTI I SOGGETTI

Con i provvedimenti 27.1.2017 nn. 19969 e 19949, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche per la trasmissione telematica dei dati degli oneri deducibili e detraibili da utilizzare nell'elaborazione della dichiarazione precompilata (modelli 730 e REDDITI PF). Si tratta, in particolare, delle modalità di trasmissione relative agli obblighi informativi, da ultimo, individuati dal DM 1.12.2016.

DATI DA TRASMETTERE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Nello specifico, tale decreto ha previsto l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione finanziaria i dati relativi:

- alle spese universitarie, per i soggetti diversi dalle università e dai sostituti d'imposta (detti soggetti, infatti, comunicano tali dati, rispettivamente, tramite un'apposita comunicazione o la Certificazione Unica);
- agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione, previsto per gli amministratori di condominio.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate esclusivamente in via telematica:

- direttamente da parte dei soggetti obbligati, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- oppure tramite gli intermediari abilitati (es. Dottori commercialisti, esperti contabili, ecc.), comprese le società del gruppo.

TIPOLOGIE DI INVIO

Sono, altresì, stabilite le seguenti tipologie di invio:

- ordinario, con cui si trasmettono i dati richiesti; è possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento; i dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati;
- sostitutivo, con il quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico;
- di annullamento, con cui si richiede l'annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico; l'annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati in essa contenuti, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.

TERMINI DELLE TRASMISSIONI

I suddetti obblighi di comunicazione si applicano a partire dai dati relativi al 2016. I dati sopra esposti devono essere trasmessi all'Amministrazione finanziaria entro il 28.2.2017, in modo da essere utilizzati per la dichiarazione precompilata da rendere disponibile entro il 15.4.2017.

I provvedimenti in commento hanno, altresì, determinato ulteriori termini di invio afferenti, in particolare:

- al caso di scarto dell'intero *file* contenente le comunicazioni, inviato entro il suddetto termine: il soggetto obbligato deve effettuare un nuovo invio ordinario entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- al caso di trasmissione di codici fiscali non validi, in cui il soggetto obbligato deve effettuare un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro i termini sopra evidenziati;
- agli altri casi, nei quali la correzione dei dati trasmessi deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza; entro tale termine occorre procedere all'eventuale annullamento dei dati trasmessi.

RICEVUTA DI AVVENUTA TRASMISSIONE

La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del *file* contenente le comunicazioni. L'Agenzia delle Entrate rilascia un'apposita ricevuta in via telematica, entro i cinque giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione del *file*, salvo cause di forza maggiore.

FISCALE

CUMULABILITÀ DEL CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO CON GLI INCENTIVI COMUNITARI - CONDIZIONI

Ris. Agenzia Entrate 25.1.2017 n. 12

IMPRESE

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 25.1.2017 n. 12, ha fornito chiarimenti in merito alla cumulabilità del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013, affermando che lo stesso è cumulabile con gli incentivi comunitari aventi ad oggetto i medesimi costi ("Horizon 2020"), purché complessivamente i benefici non superino i costi ammissibili.

FATTISPECIE

Nel caso di specie, una società operante nel settore delle energie rinnovabili realizza progetti di ricerca con il contributo dell'UE nell'ambito del "Programma Quadro" e del programma "Horizon 2020". La società rappresenta che il contributo UE è determinato in una percentuale di costi direttamente afferente i progetti (spese per il personale dipendente, subcontratti, materiali, attrezzature, ecc.) e in una percentuale di costi indiretti.

La società intende quindi avvalersi, per gli investimenti connessi alle attività di ricerca e sviluppo svolte, anche del credito di imposta di cui all'art. 3 del DL 145/2013.

EVIDENZA DEI DATI PER LA VERIFICA DEL CUMULO

Secondo l'Agenzia, occorre evidenziare analiticamente i dati per la verifica del cumulo, distinguendo i "costi diretti" (per cui potrebbe porsi il problema di cumulo) dai "costi indiretti" e individuando poi i costi rilevanti, e non, ai fini del credito di imposta, nonché l'importo dei contributi comunitari agli stessi rispettivamente riferibili.

CUMULABILITÀ

La risoluzione in esame chiarisce quindi che:

- se la somma degli incentivi comunitari correlati ai costi ammissibili e del credito di imposta risulta minore o uguale alla spesa ammissibile complessivamente sostenuta nel periodo di imposta per il quale l'istante intende accedere all'agevolazione, si potrà beneficiare del credito di imposta per l'intero importo calcolato;
- nel caso, invece, di superamento del limite massimo (vale a dire il 100% dei costi sostenuti) occorrerà ridurre corrispondentemente il credito di imposta, in modo da garantire che tutti gli incentivi (fiscali e non) ricevuti per sovvenzionare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo non eccedano i costi complessivamente sostenuti eleggibili al credito di imposta.

FISCALE

DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

Ris. Agenzia Entrate 26.1.2017 n. 13

PERSONE FISICHE

Con la ris. 26.1.2017 n. 13, l'Agenzia delle Entrate recepisce un consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di decadenza dall'agevolazione prima casa.

DECADENZA PER ALIENAZIONE INFRAQUINQUENNALE

Si ricorda, in proposito, che, a norma del co. 4 della Nota *II-bis* all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, l'acquirente che, prima di 5 anni dall'acquisto agevolato della "prima casa", la alieni, decade dal beneficio, a meno che, entro 1 anno dall'alienazione, non "proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire ad propria abitazione principale".

EVITABILITÀ DELLA DECADENZA IN CASO DI COSTRUZIONE SUL TERRENO

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito (ris. 16.3.2004 n. 44 e poi ribadito nella circ. 29.5.2013 n. 18) che la decadenza può essere evitata anche dall'acquisto, entro 1 anno dall'alienazione infraquinquennale, di un terreno, a condizione che entro 1 anno su di esso venga ad esistenza un edificio urbanisticamente rilevante (mura perimetrali, rustico e copertura *ex art. 2645-bis c.c.*), che sia poi adibito ad abitazione principale.

Ora, nella ris. 13/2017, l'Agenzia, recependo un consolidato orientamento giurisprudenziale (si vedano Cass. 24253/2015; Cass. 8847/2015; Cass. 18214/2016; Cass. 13550/2016), chiarisce che anche la costruzione di un'abitazione (di categoria catastale diversa da A/1, A/8 o A/9, come richiesto dall'attuale formula normativa) su di un terreno già in proprietà dell'acquirente, evita la decadenza dal beneficio, purché l'edificazione avvenga entro 1 anno e l'immobile sia idoneo ad essere adibito ad abitazione principale.

FISCALE

DEPOSITO IN ITALIA – CONDIZIONI PER L'INSUSSISTENZA DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE

Ris. Agenzia Entrate 17.1.2017 n. 4

SOGGETTI NON RESIDENTI

L'Agenzia delle Entrate ha fornito la prima risposta ad un'istanza di interpello sui nuovi investimenti di cui all'art. 2 del DLgs. 147/2015, in relazione ad un investimento di un

gruppo multinazionale il quale si sostanzia, tra l'altro, nella creazione in Italia di un centro di immagazzinamento e distribuzione.

INSUSSISTENZA DI UNA S.O. AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Circa l'eventuale qualificazione di una stabile organizzazione della società estera a fronte della creazione di un centro di immagazzinamento e di distribuzione in Italia mediante l'utilizzo di locali autorizzati quali depositi IVA, fiscali e doganali, si ricorda che gli artt. 162 del TUIR e 5 del Modello OCSE individuano, quale elemento costitutivo della nozione di stabile organizzazione, l'esistenza di una "sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività"; non rileva, a tal fine, se i locali, le infrastrutture o le installazioni siano di proprietà, locati o altrimenti a disposizione dell'impresa (par. 1, punto 4 del Commentario all'art. 5 del Modello OCSE).

Tuttavia, il par. 3 dell'art. 5 della Convenzione stipulata tra l'Italia e lo Stato di residenza della società estera, alla lettera a), esclude dalla definizione di stabile organizzazione, anche se l'attività è esercitata per il tramite di una sede fissa di affari, il caso in cui "si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa".

Tale ipotesi negativa, secondo l'Agenzia, è verificata se nel centro di immagazzinamento/deposito in Italia siano depositati, esposti o consegnati solo prodotti di proprietà della società estera. Per contro, si configurerebbe una stabile organizzazione nel caso in cui la società estera svolgesse anche attività di "deposito, di esposizione o di consegna di merci" di proprietà di altre imprese.

Pertanto, al fine di escludere la sussistenza di una stabile organizzazione, è necessario che nella sede fissa non siano svolte attività diverse da quelle di "deposito, di esposizione o di consegna di merci", quali ad esempio l'attività commerciale di raccolta degli ordini e di vendita dei prodotti.

DISCIPLINA IVA DELL'INTRODUZIONE DI BENI ACQUISTATI DA SOGGETTI STABILITI IN UN ALTRO STATO UE

Gli acquisti di beni da soggetti stabiliti in un altro Stato UE, introdotti nel territorio dello Stato italiano in un deposito che non è utilizzato ai fini IVA, costituiscono acquisti intracomunitari a norma dell'art. 38 del DL 331/93. Se il soggetto non residente è identificato ai fini IVA in Italia, sarà tenuto all'applicazione dell'imposta con il meccanismo del *reverse charge* integrando la fattura emessa tramite la partita IVA attribuita dallo Stato membro di spedizione.

Per i beni che, invece, sono immessi nel deposito IVA vige il regime di sospensione dell'imposta ai sensi dell'art. 50-*bis* co. 4 lett. a) del DL 331/93. Per l'estrazione dei beni dal deposito, non dovrà essere assolta l'IVA *ex art. 50-bis* co. 4 lett. f) e g) nell'ipotesi in cui i beni siano ceduti con invio o trasporto in uno Stato della UE (configurando una cessione intracomunitaria) o al di fuori della UE (configurando una cessione all'esportazione).

LAVORO

ADEGUAMENTO DEL FLUSSO UNIEMENS ALLE NOVITÀ IN MATERIA DI CIG

Circ. INPS 19.1.2017 n. 9

DATORI DI LAVORO

Con la circ. 19.1.2017 n. 9, l'INPS ha fornito le istruzioni tecniche per adeguare i sistemi gestionali aziendali - in particolare, per la formazione dei flussi UniEmens - alle novità introdotte in materia di trattamenti di integrazioni salariali dal DLgs. 14.9.2015 n. 148.

Tra le più significative, si segnalano le istruzioni per gli adempimenti connessi:

- all'associazione di ogni lavoratore con l'unità produttiva di riferimento;
- al calcolo della contribuzione addizionale;
- alla gestione del TFR in relazione a diverse tipologie di cassa integrazione.

UNITÀ PRODUTTIVA

Con riferimento all'associazione di ogni lavoratore con l'unità produttiva di riferimento, l'INPS spiega che, con la finalità di semplificarne la gestione nel sistema di anagrafica aziendale e nel flusso UniEmens, è stato introdotto nella sezione PosContributiva di quest'ultimo, nell'ambito dell'elemento DenunciaIndividuale, il nuovo elemento denominato "UnitaProduttiva", la cui valorizzazione è obbligatoria a partire dal flusso di competenza del mese di marzo 2017.

Inoltre, si chiarisce che nel caso un lavoratore svolga l'attività presso più unità produttive nel corso del mese, nella compilazione della relativa denuncia mensile si dovrà valorizzare l'unità presso la quale ha prestato attività per un periodo più lungo, oppure, in caso di periodi di eguale durata su più unità, valorizzare l'ultima presso la quale il lavoratore ha prestato attività lavorativa in ordine temporale.

MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Altri importanti chiarimenti riguardano il contributo addizionale ex art. 5 del DLgs. 148/2015, previsto a carico delle imprese che presentano domanda di CIG e il cui importo è pari:

- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino al limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- al 12%, oltre il predetto limite di 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- al 15%, oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.

Sul punto, l'INPS spiega che la base di calcolo per determinare l'importo del contributo è costituita dalla retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate (c.d. "retribuzione persa"), maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

Operativamente, nel flusso UniEmens la retribuzione persa va esposta nell'elemento DifferenzeAccredito e deve quindi comprendere anche i ratei delle mensilità aggiuntive, quali la 13esima e la 14esima mensilità, e altre gratificazioni annuali e periodiche.

TFR E CIG

Un altro tema importante riguarda la gestione del TFR in relazione alle diverse tipologie di cassa integrazione. Con particolare riferimento alla CIGS, si ricorda che la nuova disciplina ex DLgs. 148/2015, abrogando la L. 8.8.72 n. 464, non consente più ai datori di lavoro di richiedere il rimborso delle quote di TFR riferite ai lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, limitatamente a quanto maturato durante tale periodo. Per le imprese che hanno fatto richiesta di CIGS per le causali di crisi e riorganizzazione aziendale ex art. 21 co. 1 lett. a) e b) del DLgs. 148/2015, non è quindi più possibile richiedere il rimborso delle predette quote di TFR e di conseguenza non può più essere utilizzato il consueto codice "L043".

Per quanto riguarda invece le quote di TFR maturate in relazione a contratti di solidarietà, l'INPS precisa che, laddove si riferiscano alla nuova disciplina ex DLgs. 148/2015, che li ha inclusi nell'ambito della CIGS, le aziende interessate potranno procedere al recupero delle quote maturate dai lavoratori in relazione alla retribuzione persa, operando il conguaglio già a partire dalla denuncia UniEmens di competenza marzo 2017 esponendo il nuovo codice "L045".

PREVIDENZA

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA 2017

Circ. INPS 27.1.2017 n. 12

LAVORATORI
DIPENDENTI E
AUTONOMI

Con la circolare 27.1.2017 n. 12, l'INPS ha fissato i valori e i parametri da utilizzare quest'anno per il versamento dei contributi volontari per i lavoratori dipendenti non agricoli, i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata.

LAVORATORI DIPENDENTI

Per quanto riguarda i versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli, nella circolare in esame si rende noto che, poiché la variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo riferita al periodo 2015/2016 è risultata negativa (-0,1%), i parametri retributivi per l'anno 2017 restano invariati rispetto all'anno scorso dal momento che, ai sensi dell'art. 1 co. 287 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), tale valore ISTAT non può essere inferiore a zero.

Si confermano, pertanto, gli importi di:

- 200,76 euro, con riferimento alla retribuzione minima settimanale su cui calcolare il contributo;

- 46.123,00 euro, come prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale applicare l'aliquota aggiuntiva dell'1%;
- 100.324,00 euro, quale ammontare del massimale ex art. 2 co. 18 della L. 8.8.95 n. 335, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1.1.96 o che esercitino l'opzione per il sistema contributivo.

Aumenta invece dal 32,87% del 2016 al 33% – a decorrere dall'1.1.2017 – l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD da decorrenza successiva al 31.12.95, così come previsto dall'art. 27 co. 2-bis del DL 31.12.96 n. 669.

Viceversa, per i lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31.12.95, il valore dell'aliquota si conferma al 27,87%.

ARTIGIANI E COMMERCianti

Per quanto riguarda invece gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nella circ. 12/2017 si ricorda che la contribuzione volontaria si determina applicando al reddito medio di ciascuna delle 8 classi di reddito, previste all'art. 3 della L. 2.8.1990 n. 233, le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori per il 2017, ossia:

- per gli artigiani, il 23,55% o il 20,55% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;
- per i commercianti, il 23,64% o il 20,64% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

Sul punto, si segnala che nella circ. 12/2017 sono inserite apposite tabelle predisposte sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, recanti tutti gli importi di contribuzione mensile a partire dall'1.1.2017.

ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Relativamente alla Gestione separata, l'INPS ricorda che l'importo del contributo volontario dovuto deve essere determinato applicando, all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l'aliquota IVS di finanziamento della Gestione vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione.

In particolare, l'Istituto precisa che, per il 2017, l'aliquota in questione è pari al 25% per i professionisti e al 32% per i collaboratori e le figure "assimilate".

Pertanto, considerando che il minimale per l'accredito contributivo per il 2017 è fissato nella misura di 15.548,00 euro, per lo stesso anno l'importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a:

- 3.887,04 euro su base annua (323,92 mensili), per quanto concerne i professionisti;
- 4.975,44 euro su base annua (414,62 euro su base mensile), per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

LAVORO

IMPORTO DEI CONTRIBUTI PER I LAVORATORI DOMESTICI

Circ. INPS 27.1.2017 n. 13

LAVORATORI
DOMESTICI

Con la circ. 27.1.2017 n. 13, l'INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2017 per i lavoratori domestici.

Data la variazione percentuale negativa (-0,1%) dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo riferita al periodo 2015/2016, tali importi restano invariati rispetto all'anno precedente.

In particolare, prima di passare all'esposizione, in forma tabellare, dei valori contributivi (confermati rispetto al 2016), l'Istituto precisa che resta ferma l'applicazione degli esoneri previsti dall'art. 120 della L. 23.12.2000 n. 388 (con decorrenza dall'1.2.2001) e di quelli istituiti dall'art. 1 co. 361 e 362 della L. 23.12.2005 n. 266 (con decorrenza dall'1.1.2006).

Si conferma, quindi, la minore aliquota contributiva dovuta per l'ASpl dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF, che incide sull'aliquota complessiva, nonché del contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, introdotto dall'art. 2 co. 28 della L. 28.6.2012 n. 92 a carico del datore di lavoro per i rapporti di lavoro (anche domestico) a tempo determinato, instaurati per ragioni diverse dalla sostituzione di lavoratori assenti.

FISCALE

PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DENUNCE DI SUCCESSIONE

Dal 23.1.2017

TUTTI I SOGGETTI

Con un comunicato stampa del 23.1.2017, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che il *software* di compilazione SuccessioniOnLine è disponibile sul sito dell'Agenzia.

NUOVO MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Si ricorda che, con il provvedimento n. 231243/2016, è stato approvato il nuovo modello per la dichiarazione di successione, utilizzabile dal 23.1.2017 per tutte le successioni aperte dal 3.10.2006.

PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il nuovo modello, che è stato corredato da istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica, deve essere presentato per via telematica e consente di operare contestualmente:

- la dichiarazione di successione
- e le volture catastali,

di modo che non siano necessarie ulteriori richieste da parte del contribuente.

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE

Come rilevato dall'Agenzia, il *software* SuccessioniOnLine calcola automaticamente le somme da versare in autoliquidazione, dovute per le formalità ipocatastali, che è possibile pagare con addebito sul conto corrente.

Invece, le imposte sulle successioni e donazioni sono poi liquidate dall'Agenzia.

COPIE CONFORMI

L'utilizzo del canale telematico consente ai contribuenti di richiedere copie conformi della dichiarazione in qualsiasi ufficio, atteso che gli uffici territoriali potranno visualizzare le dichiarazioni di successione inviate telematicamente da tutti i contribuenti.

In ogni caso, la dichiarazione di successione presentata sarà disponibile sia nel cassetto fiscale del dichiarante, sia in quello di coeredi e chiamati.

FISCALE

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2017

Art. 8 del DPR 322/98 e provv. Agenzia Entrate 16.1.2017
n. 10050

SOGGETTI IVA

La dichiarazione IVA annuale è uno degli obblighi che ricadono sui soggetti passivi IVA per le operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione.

La presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa al 2016 deve essere effettuata nel periodo compreso tra l'1.2.2017 e il 28.2.2017.

Non è più consentita la presentazione della stessa unitamente alla dichiarazione dei redditi, entro il termine del 30 settembre.

Il modello per la dichiarazione IVA annuale 2017 e le relative istruzioni sono stati approvati con provv. Agenzia delle Entrate 16.1.2017 n. 10050, congiuntamente al modello IVA Base 2017 e al modello IVA 74-*bis*.

SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESONERATI

In via generale, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa, ovvero attività artistiche o professionali, titolari di partita IVA.

Sono, invece, esonerati dall'obbligo in esame:

- i contribuenti che, per l'anno d'imposta, hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (di cui all'art. 10 del DPR 633/72) o che abbiano effettuato esclusivamente operazioni esenti essendosi avvalsi della dispensa dagli adempimenti (di cui all'art. 36-*bis* del DPR 633/72);
- i contribuenti che si avvalgono del regime di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per gli "autonomi" previsto dall'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- i produttori agricoli in regime IVA di esonero ai sensi dell'art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività indicate nella Tariffa allegata al DPR 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74 co. 6 del DPR 633/72, a condizione che non abbiano optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che hanno concesso in affitto l'unica azienda e non esercitano altra attività rilevante agli effetti dell'IVA;
- le associazioni sportive dilettantistiche (e soggetti equiparati) che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione del regime di cui alla L. 398/91, consistente nell'esonero dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti passivi IVA non residenti che hanno nominato il rappresentante fiscale "leggero", qualora abbiano effettuato, nell'anno d'imposta, solo operazioni non

imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;

- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in altri Stati dell'Unione, che si sono identificati ai fini dell'IVA in Italia con le modalità previste dall'art. 74-*quinquies* del DPR 633/72, per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in un altro Stato membro.

CURATORI FALLIMENTARI

In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione è presentata dai curatori o dai commissari liquidatori. Questi ultimi sono, altresì, tenuti a presentare, entro quattro mesi dalla nomina, il modello IVA 74-*bis* per le operazioni realizzate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Fallimento nel corso del 2016

Nel caso in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel corso dell'anno 2016, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori devono presentare la dichiarazione annuale IVA relativa a tutto l'anno d'imposta, comprensiva di due moduli:

- il primo, per le operazioni registrate, nel 2016, anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (ricordandosi di barrare la casella del rigo VA3);
- il secondo per le operazioni registrate successivamente a tale data.

In entrambi i moduli devono essere compilati tutti i quadri, comprese la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL. I quadri VT e VX, invece, devono essere compilati esclusivamente nel modulo n. 01.

Operazioni	Modulo	Quadri	Note
Operazioni registrate <i>ante</i> dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa	01	Tutti i quadri necessari considerata l'attività esercitata Quadri VT e VX	Barrare la casella nel rigo VA3
Operazioni registrate il giorno della dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa	02	Tutti i quadri necessari considerata l'attività esercitata	
Operazioni registrate <i>post</i> dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa			

Fallimento tra l'1.1.2017 e il 28.2.2017

Nella particolare ipotesi in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel periodo

compreso tra l'1.1.2017 e il termine di scadenza previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2016 (28.2.2017), e quest'ultima dichiarazione non risulti presentata dal contribuente fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, tale dichiarazione deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori nel termine di quattro mesi dalla nomina.

Anche in quest'ultimo caso, resta fermo l'obbligo di presentare, al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, entro quattro mesi dalla nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore, lo specifico modello IVA 74-*bis*.

SOGGETTI NON RESIDENTI

Nell'ipotesi in cui l'obbligo ricada su soggetti non residenti, la dichiarazione deve essere presentata:

- dal rappresentante fiscale nominato dal soggetto non residente ai sensi dell'art. 17 co. 3 del DPR 633/72, se il soggetto ha operato mediante il rappresentante medesimo;
- dal soggetto non residente il quale si sia identificato ai fini IVA in Italia ai sensi dell'art. 35-*ter* del DPR 633/72.

Se nel corso dell'anno solare il soggetto estero sostituisce il proprio rappresentante fiscale, attribuendo la nomina a un altro soggetto, deve essere presentata una sola dichiarazione da parte del soggetto che opera alla data di presentazione della medesima.

Passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta nel corso del 2016

Nel caso in cui, nel corso del 2016, il soggetto non residente sia passato dall'istituto del rappresentante fiscale all'identificazione diretta o viceversa, l'obbligo dichiarativo:

- deve essere assolto dal soggetto che opera alla data di presentazione della dichiarazione;
- mediante un'unica dichiarazione, costituita dal frontespizio e da due moduli distinti, uno per l'attività svolta mediante la rappresentanza e uno per l'attività svolta mediante l'identificazione diretta.

Operazioni	Modulo	Quadri	Note
Operazioni effettuate avvalendosi del rappresentante fiscale	02	Tutti i quadri necessari considerata l'attività esercitata	Nel rigo VA1, campo 5 si deve riportare il numero di partita IVA attribuito al rappresentante fiscale, non più operativo
Operazioni effettuate avvalendosi dell'identificazione diretta	01	Tutti i quadri necessari considerata l'attività esercitata	
Tutte le operazioni	01	Quadro VA - Sez. 2	

effettuate durante l'anno		Quadro VL - Sez. 2 e 3 Quadri VC, VH, VT, VX e VO	
---------------------------	--	--	--

Passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta tra l'1.1.2017 e il 28.2.2017

Se il passaggio è avvenuto tra l'1.1.2017 e il 28.2.2017, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto che opera alla data di presentazione, con un solo modulo, indicando i dati del soggetto non residente e la partita IVA attribuitagli a seguito della presentazione del modello ANR.

Nel rigo VA1, campo 5, deve essere indicata la partita IVA utilizzata dal rappresentante fiscale per assolvere agli adempimenti IVA e successivamente estinta.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Per effetto del nuovo co. 6-*bis* dell'art. 8 del DPR 322/98, come modificato con l'art. 5 del DL 193/2016 (conv. L. 225/2016), le dichiarazioni IVA possono essere integrate, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione:

- per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta, ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile;
- utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- entro i termini per la decadenza del potere di accertamento, stabiliti dall'art. 57 del DPR 633/72;
- salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando la possibilità di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97.

Viene quindi prevista una disciplina uniforme sia per le dichiarazioni integrative "a favore del Fisco" (es. indicazione di una maggiore base imponibile, di una maggiore imposta o di un minore credito), che per quelle "a favore del contribuente" (es. indicazione di una minore base imponibile, di una minore imposta o di un maggiore credito).

In base alla nuova disciplina, non è quindi più necessario distinguere se la dichiarazione integrativa IVA è "a favore del contribuente" o "a favore del Fisco", con la conseguenza che viene eliminata l'apposita casella del frontespizio, da barrare in caso di dichiarazione integrativa "a favore del contribuente".

Indicazione del credito IVA derivante da "integrativa" nella dichiarazione IVA 2017 (quadro VN)

Ai sensi del nuovo co. 6-*quater* dell'art. 8 del DPR 322/98, il credito derivante dal minore debito o il maggiore credito risultanti dalla dichiarazione integrativa IVA "a favore del contribuente", trasmessa oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva, deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa.

Tale possibilità opera anche in relazione ai periodi d'imposta progressi ancora emendabili.

Pertanto, se nel 2016 è stata presentata una dichiarazione integrativa IVA “a favore del contribuente”, oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva, il relativo credito deve essere indicato nella dichiarazione IVA relativa al 2016.

Nel modello IVA 2017 è stato quindi inserito il nuovo quadro VN, per i soggetti che hanno presentato, nel corso del 2016, una o più dichiarazioni integrative “a favore”, oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce ciascuna dichiarazione integrativa.

Nel quadro VN, un soggetto passivo che abbia presentato, nel corso del 2016, una dichiarazione integrativa “a favore” dovrà quindi evidenziare:

- nella colonna 1, l’anno a cui si riferisce la dichiarazione integrativa presentata (es. 2013 se la dichiarazione integrativa interessata è la dichiarazione annuale IVA 2014 per il periodo d’imposta 2013);
- nella colonna 3, l’importo del credito, derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza IVA detraibile, risultante dalla dichiarazione integrativa presentata e non chiesto a rimborso nella stessa.

QUADRO VN		Anno	Gruppo	Maggior credito	Codice fiscale	Modello
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE	VN1	2013	X	10.000,00		
	VN2			,00		
	VN3			,00		
	VN4			,00		

ULTERIORI NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE IVA 2017

Il modello IVA 2017, rispetto al modello precedente, presenta ulteriori novità (oltre all’istituzione del quadro VN per le dichiarazioni integrative “a favore”). Si riepilogano, di seguito, le principali.

Quadro VE

Nel quadro VE, relativo alle operazioni attive, è stato inserito un nuovo rigo (VE21) dove indicare le operazioni attive con aliquota IVA del 5%.

Ai sensi dei n. 1 e 1-bis della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72, l’aliquota del 5% si è resa applicabile, per il 2016:

- alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali di cui ai n. 18, 19, 20, 21 e 27-ter dell’art. 10 del DPR 633/72, rese dalle cooperative sociali o da loro consorzi nei confronti di soggetti svantaggiati;
- alle cessioni di basilico, rosmarino e salvia freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione, nonché alle cessioni di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (per le cessioni effettuate a decorrere dal 23.7.2016).

Inoltre, sempre con riferimento alle operazioni attive:

- è stato soppresso il rigo VE3, dove andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%;
- sono stati inseriti tre nuovi rigi (VE5, VE6 e VE10) dove indicare le operazioni attive con percentuali di compensazione, rispettivamente, del 7,65%, del 7,95% e del 10%.

Le suddette percentuali sono state fissate con DM 26.1.2016, in attuazione dell'art. 1 co. 908 L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), e riguardano rispettivamente:

- gli animali vivi della specie suina (7,65%), per il solo 2016;
- gli animali vivi della specie bovina (7,95%), per il solo 2016;
- il latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto (10%);
- i prodotti di cui al n. 9 della Tabella A, allegata al DPR 633/72, escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie (10%).

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI	VE1		,00	2		,00
	VE2		,00	4		,00
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)	,00	7,3		,00
	VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72	,00	7,5		,00
	VE5	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta	,00	7,65		,00
	VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,95		,00
	VE7		,00	8,3		,00
	VE8		,00	8,5		,00
	VE9		,00	8,8		,00
	VE10		,00	10		,00
	VE11		,00	12,3		,00
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1	,00	4		,00
	VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,	,00	5		,00
	VE22	e relativa imposta	,00	10		,00
	VE23		,00	22		,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali						

Inoltre, il rigo VE35, campo 7, include le cessioni di *console da gioco, tablet PC e laptop*, per le quali è stato esteso il *reverse charge* a decorrere dalle operazioni effettuate dal 2.5.2016 ai sensi dell'art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72.

Dette operazioni si aggiungono alle cessioni di dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione), già computate nel rigo VE35 campo 7.

Operazioni con applicazione del reverse charge		1	,00
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero		2	,00
Cessioni di oro e argento puro		3	,00
VE35	Subappalto nel settore edile	4	,00
	Cessioni di fabbricati	5	,00
	Cessioni di telefoni cellulari	6	,00
	Cessioni di prodotti elettronici	7	,00
Prestazioni comparto edile e settori connessi	8	,00	
Operazioni settore energetico	9	,00	

Quadro VF

Nel quadro VF sono stati aggiunti i righi relativi alle operazioni passive poste in essere nel 2016 con applicazione:

- della nuova aliquota IVA del 5%;
- delle nuove percentuali di compensazione (7,65%, 7,95% e 10%) relative alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina e alle cessioni di alcuni prodotti del settore lattiero-caseario.

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1		,00	2		,00
	VF2		,00	4		,00
	VF3		,00	5		,00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intra-comunitari e delle importazioni	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF19, VF20 e VF21) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,3		,00
	VF5		,00	7,5		,00
	VF6		,00	7,65		,00
	VF7		,00	7,95		,00
	VF8		,00	8,3		,00
	VF9		,00	8,5		,00
	VF10		,00	8,8		,00
	VF11		,00	10		,00
	VF12		,00	12,3		,00
	VF13		,00	22		,00

Quadro VJ

Il rigo VJ16 è stato ridenominato "Acquisti di prodotti elettronici" per l'esposizione specifica degli acquisti in *reverse charge* di *console da gioco*, *tablet PC* e *laptop*, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione.

VJ16	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	,00	,00
------	--	-----	-----

Quadro VI

Nel quadro VI è stata soppressa la colonna 3 presente in ciascun rigo, ove indicare, in assenza del numero di protocollo attribuito dall'Agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione d'intento dall'esportatore abituale.

La colonna 3 era utilizzata per le dichiarazioni di intento trasmesse anteriormente al 12.2.2015 (data di entrata in vigore della nuova disciplina, modificata con il DLgs. 175/2014). Per alcune operazioni effettuate nel regime transitorio (1.1.2015 - 11.2.2015), infatti, poteva non essere disponibile il numero di protocollo attribuito alla ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

QUADRO VI DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE		Dati relativi al cessionario o committente	
		Partita IVA	
	1		
V11	Numero protocollo	2	-
		1	
V12		2	-
		1	
V13		2	-
		1	
V14		2	-
		1	
V15		2	-
		1	
V16		2	-

Quadro VL

È stato introdotto il rigo VL11 per indicare il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel 2016 ai sensi del nuovo art. 8 co. 6-*quater* del DPR 322/98.

In caso di presentazione nel 2016 di dichiarazioni integrative IVA “a favore del contribuente” oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva, l’importo che deriva dalla sommatoria dei crediti indicati nel nuovo quadro VN, non relativi all’IVA di gruppo, deve essere riportato nel nuovo rigo VL11, al fine di farlo concorrere alla determinazione del saldo IVA, a credito o a debito, del periodo d’imposta in cui sono state presentate le dichiarazioni integrative.

VL11	Crediti art. 8, comma 6- <i>quater</i> , D.P.R. n. 322/98	1		,00
		Gruppo IVA (*)	2	,00

Quadro VX

Nel rigo VX4, casella 4, relativo all’erogazione dei rimborsi IVA in via prioritaria, è stato previsto un nuovo codice (codice “8”) per i soggetti che hanno effettuato in via prevalente, nel 2016, prestazioni di servizi nel settore edile in *reverse charge ex art. 17 co. 6 lett. a-ter* del DPR 633/72.

L’erogazione prioritaria del rimborso spetta anche ai soggetti che hanno effettuato operazioni di cui alla lett. a) dello stesso art. 17 co. 6 del DPR 633/72, i quali indicheranno il codice “1” nella casella in questione.

Importo di cui si richiede il rimborso	1		,00						
di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2		,00						
Causale del rimborso	3	<input type="checkbox"/>	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	8	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	5		,00
Contribuenti Subappaltatori	6	<input type="checkbox"/>	Esonero garanzia	7	<input type="checkbox"/>				
Attestazione delle società e degli enti operativi									
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.									
VX4	8	FIRMA		Interpello	9	<input type="checkbox"/>			

Inoltre, nel rigo VX4 è stato inserito il nuovo campo 9 denominato “Interpello”.

La compilazione è riservata ai soggetti che, ai fini del rimborso del credito IVA, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, hanno presentato preventivamente istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società di “comodo” (società non operative e/o società in perdita sistematica).

Importo di cui si richiede il rimborso	1	<input type="text"/>	,00									
di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2	<input type="text"/>	,00									
Causale del rimborso	3	<input type="checkbox"/>	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	<input type="checkbox"/>	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	5	<input type="text"/>	,00			
Contribuenti Subappaltatori	6	<input type="checkbox"/>	Esonero garanzia	7	<input type="checkbox"/>							
Attestazione delle società e degli enti operativi												
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.												
VX4	8	<input type="text"/>	FIRMA							Interpello	9	<input type="checkbox"/>

Istruzioni relative al quadro VX

Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei rimborsi IVA, l'art. 38-*bis* co. 3 e 4 del DPR 633/72 è stato modificato dall'art. 7-*quater* co. 32 del DL 193/2016 (conv. L. 225/2016). Nella nuova formulazione, applicabile già a decorrere dalle richieste di rimborso annuale relative all'anno 2016, l'art. 38-*bis* menzionato prevede:

- l'innalzamento da 15.000,00 a 30.000,00 euro dell'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza ulteriori adempimenti;
- la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000,00 euro senza prestazione della garanzia patrimoniale, presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- l'obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000,00 euro solo al ricorrere di specifiche ipotesi "di rischio" indicate dall'art. 38-*bis* co. 4 del DPR 633/72.

Righi VO33 e VO34

I righi VO33 e VO34 della dichiarazione IVA 2017 sono stati modificati per recepire le possibilità di opzione e di revoca connesse ai regimi di vantaggio (DL 98/2011) e forfetario per gli autonomi (L. 190/2014) riconosciute, limitatamente al periodo 2016, dalla circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10. Infatti, in dipendenza delle modifiche apportate al sistema dei regimi fiscali agevolati di vantaggio e forfetario (art. 10 co. 12-*undecies* del DL 192/2014 e art. 1 co. 111 della L. 208/2015), la circolare ha riconosciuto:

- la revocabilità dell'opzione triennale per il regime ordinario esercitata, nel 2015, dai soggetti che avevano i requisiti per applicare il regime forfetario (rigo VO33 casella 2);
- la revocabilità dell'opzione triennale per il regime ordinario esercitata, nel 2015, dai soggetti che avevano i requisiti per applicare il regime di vantaggio (rigo VO34 casella 2);
- la revocabilità dell'opzione per il regime di vantaggio esercitata, nel 2015, in favore dell'adozione del regime forfetario (rigo VO34 casella 3).

VO33	REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)	Opzione	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>			
VO34	REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input checked="" type="checkbox"/>	Revoca	3	<input type="checkbox"/>

Quadro VG

Il quadro VG, di nuova istituzione, è riservato agli enti o società commerciali controllanti che intendono avvalersi, per il 2017, della procedura dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 co. 3 del DPR 633/72 e al DM 13.12.79.

La modalità di adesione all'IVA di gruppo per il 2016 e gli anni precedenti doveva essere presentata per via telematica dall'ente o società controllante, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta relativa al mese di gennaio (per il 2016 entro il 16.2.2016), avvalendosi del modello IVA26.

A seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) all'art. 73 co. 3 del DPR 633/72, l'opzione per la liquidazione di gruppo deve essere esercitata dall'ente o società controllante nell'ambito della dichiarazione IVA presentata nell'anno solare a decorrere dal quale si intende applicare il regime. L'opzione per il 2017, quindi, deve essere esercitata compilando il quadro VG.